

**COMUNE
DI
CEDEGOLO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NEL MERCATO SETTIMANALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23 Dicembre 2016

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - Tipologia del mercato**
- Art. 3 - Giorni e orario di svolgimento**
- Art. 4 - Localizzazione e articolazione del mercato**
- Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**
- Art. 6 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**
- Art. 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**
- Art. 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**
- Art. 9 - Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi**
- Art. 10 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita**
- Art. 11 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari**
- Art. 12 - Pulizia del suolo pubblico**
- Art. 13 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza**
- Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**
- Art. 15 - Operatori che vendono merci usate**
- Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro**
- Art. 17 - Carta di esercizio e attestazione.**
- Art. 18 - Consultazione delle parti sociali.**
- Art. 19 - Sanzioni e sospensione dell'attività**
- Art. 20 - Concessione ed occupazione di suolo pubblico**
- Art. 21 - Revoca**
- Art. 22 - Norme finali**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche all'interno del mercato comunale, ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

- Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regione Lombardia 2 Febbraio 2010 n.6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” come modificato dalla Legge Regionale 29 Aprile 2016, n° 10;
- D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, del D.Lgs. 26 Marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
- D.C.R. 19 Aprile 2016 n. X/1308 e X/1309;
- D.G.R. 27 Giugno 2016 n. X/5345.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

Le norme in esso contenute vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.

Art. 2 - Tipologia del mercato

Sul territorio comunale si svolge un mercato settimanale, riconosciuto di valenza storica e di particolare pregio dalla Regione Lombardia con D.D.G. n° 10479 del 15 Ottobre 2009.

Art. 3 - Giorni e orario di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di lunedì dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà comunque effettuato normalmente con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua per i quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di Legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

Art. 4 - Localizzazione e articolazione del mercato

Il mercato si svolge nella Piazza Roma, nell'area delimitata dalla planimetria allegata (allegato “A”).

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie complessiva pari a mq. 1900, dei quali mq. 1205 sono riservati alla vendita, che sono ripartiti come dalla tabella allegata “B”.

Il numero complessivo dei posteggi è pari a 27.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- spazi riservati alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnati nella planimetria con colore rosso): n. 6 posteggi identificati coi numeri 1, 3, 14, 19, 23 e 25;
- spazi riservati alla vendita di prodotti di abbigliamento (contrassegnati nella planimetria con colore blu): n. 8 posteggi identificati coi numeri 4, 5, 8, 11, 16, 20, 21 e 24;
- spazi riservati alla vendita di altri prodotti non alimentari diversi dall'abbigliamento (contrassegnati nella planimetria con colore giallo): n. 11 posteggi identificati coi numeri 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 e 22;
- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde): n. 2 posteggi identificati coi numeri 26 e 27;

Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 06.00 e comunque non oltre le ore 07.15 per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli eventuali spazi comuni tra ogni banco riservati al passaggio pedonale.

L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 07.15 alle ore 07.30.

Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari documentabili motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici. In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature entro le ore 13.00.

Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature.

Art. 6 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo, ciclo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Art. 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non dati in concessione, sono assegnati giornalmente entro le ore 7.30 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
- maggior numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato (una sola volta anteriormente alla prima partecipazione) la richiesta di partecipazione alla spunta attraverso la procedura indicata sul portale comunale (SCIA);
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo debitamente documentato) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 06.00 e devono essere posizionati correttamente entro le ore 07.15.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree

pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio. A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato per anno solare).

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Art. 9 - Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

Per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari è possibile modificare il giorno di svolgimento, la localizzazione o il numero dei posteggi del mercato; le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di Legge.

Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie riportate all'art. 4, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 10 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Nello svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, vanno rigorosamente rispettate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo dell'uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- b) rispetto della superficie assegnata in concessione;
- c) divieto di occupare ulteriore spazio rispetto a quello autorizzato per la sosta del veicolo;
- d) obbligo di mantenere le strutture di copertura del banco di vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20
- e) divieto di appendere merci ai margini delle strutture di copertura sporgenti oltre la superficie autorizzata;
- f) divieto di esporre la merce in vendita sulla sede stradale;
- g) divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora;
- h) divieto di danneggiare il suolo, gli elementi di arredo urbano, le prese d'acqua ed elettriche ed il patrimonio arboreo;
- i) divieto di detenere materiali che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- j) divieto di allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
- k) obbligo di effettuare la raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate nel successivo art. 12;
- l) esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione, carta di esercizio con eventuale foglio aggiuntivo e attestazione annuale) in originale;
- m) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- n) divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con modalità di cui all'art. 176 comma 1 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. n° 635 del 06/05/1940 e ss.mm.ii.;

- o) divieto di disturbare il pubblico con grida o schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto;
- p) divieto di effettuare affissioni od iscrizioni di qualsiasi genere, nonché operazioni di volantinaggio se non preventivamente autorizzate;
- q) divieto di effettuare raccolte di firme senza la preventiva autorizzazione;
- r) divieto di lasciare animali liberi;
- s) divieto di accendere fuochi;
- t) l'automezzo dovrà rimanere all'interno dell'area mercatale.

Art. 11 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle Leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'A.T.S. territorialmente competente e da eventuali Regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 12 – Pulizia del suolo pubblico

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la propria attività, ma devono raccogliergli in appositi contenitori, che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale su richiesta da parte degli interessati, e che andranno accatastati ordinatamente sull'area del posteggio.

E' tuttavia consentito lasciare sul posto i contenitori normalmente usati per confezionare le merci (cassette, scatole di cartone, ecc.), purché vuotati e depositati in perfetto ordine, senza che possano costituire intralcio per la circolazione o pericolo per l'incolumità pubblica.

Costituisce condizione di decadenza della concessione di posteggio il mancato rispetto in recidiva di quanto previsto nei commi precedenti.

Art. 13 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

Il controllo del mercato settimanale è affidato di norma alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valsaviore che, attraverso il proprio personale, provvede a:

- a) rilevare ed annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze ed archiviare la documentazione giustificativa;
- c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- d) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, ed inserirli in un'apposita graduatoria;
- e) verificare i pagamenti degli spuntisti;
- f) redigere eventuali verbali scritti da consegnare tempestivamente al responsabile di mercato qualora avvengano fatti che abbiano significativamente caratterizzato l'attività di gestione del mercato;
- g) predisporre una relazione annuale della gestione;
- h) controllo dell'autorizzazione, della carta di esercizio e relativa attestazione annuale.

In caso di assenza o indisponibilità di agenti di Polizia Locale, l'attività suesposta potrà essere espletata da altro pubblico ufficiale facente parte del personale dell'Unione di Comuni della Valsaviore.

Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati ai produttori agricoli n. 2 posteggi identificati coi numeri 26 e 27.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) ed abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi. La perdita di tale qualifica comporta la revoca immediata del posteggio.

L'assegnazione di tali posteggi avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
- stagionalità dei prodotti.

Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica. Non essendo titolari di concessione pluriennale di posteggio, i produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

I posteggi riservati ai produttori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengano utilizzati dagli aventi diritto possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato, da operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo che vantino il più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, tali posteggi non potranno essere assegnati ad altri operatori.

Art. 15 – Operatori che vendono merci usate

In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Art. 16 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 6/2010, in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal Comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; entrambe possono essere unificate in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 17 – Carta di esercizio ed attestazione

La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di vidimazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra Regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 Dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 18 - Consultazione delle parti sociali

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:

- a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 19 – Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/1981.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comune può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del responsabile di mercato riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree

mercatali;

- b) l'abusiva estensione di oltre un quarto della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La mancata corresponsione della tassa/canone di occupazione suolo pubblico del posteggio assegnato per un intero anno solare ed il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del Regolamento per la concessione di suolo pubblico.

Tale sospensione si configura, agli effetti di Legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge, 17 settimane nell'arco dell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previo comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Art. 20 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico

Il canone di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere corrisposti al Comune con le modalità e le scadenze prescritte dagli appositi Regolamenti.

Il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei dati aziendali o delle dimensioni del mezzo utilizzato.

Art. 21 – Revoca

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.


Art. 22 – Norme finali

Il presente Regolamento sostituisce il titolo I del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 29/12/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 27/04/2016.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 114/1998, dalla L.R. 6/2010, dalla D.G.R. 5519/2016 e da eventuali discipline specifiche settoriali.

Allegati :

- ▶ **Tabella A – Planimetria del mercato**
- ▶ **Tabella B – Dimensioni dei posteggi**



Fiume Poglia

Municipio

Piazza

Roma

Scuola Media

Via G. Marconi

S.S. 42

Via Fucine

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27

N°	DIMENSIONI	MQ
1	12X5	60
27	5x4	20
2	10X5	50
3	10X5	50
7	9x5	45
4	10X5	50
5	10X5	50
6	8X5	40
8	10X5	50
9	9x5	45
26	5x4	20
10	10X5	50
11	9x5	45
12	10X5	50
13	9x5	45
14	8x5	40
15	9x5	45
16	10x5	50
17	9x5	45
18	10x5	50
19	10X5	50
20	10x5	50
25	6x5	30
21	9x5	45
23	8x5	40
22	8x5	40
24	10x5	50

	ALIMENTARI
	ABBIGLIAMENTO
	NON ALIMENTARI
	PRODOTTI AGRICOLI